

decreto legge 8 aprile 2020, n. 23
Articolo 13

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.